

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI ATTESTAZIONE PARAMETRI E NULLAOSTA PER L'ESERCIZIO
DI ATTIVITA' AUTONOME DA PARTE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI AI SENSI DEL D.P.R. 31
AGOSTO 1999, N. 394**

1. Ambito di applicazione
2. Dichiarazione "Nulla osta"
3. Attestazione dei parametri finanziari
4. Termini dei procedimenti
5. Entrata in vigore e pubblicità

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nei casi e nei limiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs n. 286/1998 e dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e dispone in merito ai procedimenti amministrativi relativi a:

a) rilascio della dichiarazione allo straniero, - nulla osta -, che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto per lo svolgimento di una specifica attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, o licenza, o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo di competenza camerale;

b) rilascio di una attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero, intenzionato a far ingresso nel territorio dello Stato, ovvero già presente in Italia ma in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di una attività lavorativa, deve dimostrare per avviare una attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il termine entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi citati è fissato in giorni 60 dalla data di ricevimento delle relative istanze, salvo particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio.

Art. 2

Dichiarazione "Nulla osta"

La Camera di Commercio rilascia la dichiarazione allo straniero, limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerali sono tenuti, per legge o regolamento all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, in assenza o carenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività.

La dichiarazione non viene rilasciata per quelle attività "libere" per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni o denunce di inizio di attività; la Camera di Commercio è comunque tenuta a specificare tale circostanza.

La dichiarazione attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo e conterrà anche l'attestazione dei parametri finanziari ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività.

Art. 3

Attestazione dei parametri finanziari

L'attestazione dei parametri finanziari consiste nella astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale con un'unica somma espressa in Euro.

L'attestazione relativa alle risorse finanziarie, dovrà essere d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

La Camera di Commercio non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche e non è tenuta al rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari nei seguenti casi:

- a) nel caso di possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tale caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata. Tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;
- b) nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro delle Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative;
- d) nel caso di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 di straniero che intenda costituire società di capitali o di persone, ovvero di accedere a cariche societarie;
- e) nel caso di straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi che, comunque, consentono l'esercizio di attività lavorativa.

La domanda di rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari necessari per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese deve contenere una autodichiarazione dell'interessato dalla quale risultino i seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:

- a) costi per immobili (acquisto o locazione)
- b) costi per macchinari ed impianti
- c) costi per attrezzature
- d) costi diversi (contratti di fornitura – scorte)

Il parametro finanziario, definito di volta in volta dal responsabile del procedimento, a seconda della natura delle varie attività, sarà la risultanza dei seguenti ordini di costi o spese:

- sommatoria dei costi per l'esercizio dell'attività d'impresa sopra specificati;
- costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento tasse e imposte valutate, nella somma minima di euro 2066,00;
- costi individuati, acquisendo, se del caso, anche il parere delle Associazioni di Categoria con riferimento alle attività più ricorrenti, in modo da rilevare i costi minimi, ritenuti necessari per l'inizio della relativa attività.

La dichiarazione farà esplicita menzione del fatto che, ai parametri finanziari così determinati, gli organi preposti alla verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche, dovranno aggiungere gli eventuali oneri per l'avviamento tra i quali ricadono anche quelli connessi alle spese di sostentamento così come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98.

Art. 4

Termini dei procedimenti

I termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di cui agli artt. 2 e 3 è fissato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in giorni 30 dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 5

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il 01/06/2018.